

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3717 di venerdì 12 febbraio 2016

Polizia di stato, tra dovere di riservatezza e diritto alla salute

Un contributo su salute e sicurezza per il personale della polizia di stato, tra dovere di riservatezza e diritto alla salute. La deroga del Testo Unico e le anticipazioni sulla bozza di schema di regolamento. A cura di Paolo Varesi.

Roma, 12 Feb ? In materia di "ambito di applicazione", l'art. 3 del [Decreto legislativo 81/2008](#) non lascia dubbi sull'universalità della portata della norma nei confronti di tutti i settori di attività privati e pubblici e di tutte le tipologie di rischio.

Al comma 2, il legislatore ha comunque previsto una specifica **deroga** nei riguardi di **Forze armate, di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile**, nei confronti dei quali "*le disposizioni del decreto legislativo sono applicare tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*".

Potrà sembrare un paradosso che questi delicati settori della pubblica amministrazione e più in particolare del soccorso pubblico, **a distanza di quasi 8 anni, ancora operino in deroga alla normativa nazionale**, ma quando si parla di adempimenti della pubblica amministrazione, nel nostro paese i paradossi diventano prassi consolidate.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD073] ?#>

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale, la deroga contenuta nell'articolo 3, commi 2 e 3 del [d.lgs. 81/2008](#), precisa che fino all'attuazione dei previsti decreti, si applicano i provvedimenti attuativi dell'art.1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e quindi, per quanto riguarda il ministero dell'Interno, il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450.

Qualcosa, comunque, sembra muoversi.

Lo scorso 23 luglio 2015, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha inviato alle organizzazioni sindacali una **bozza di schema di regolamento** emendato sulla scorta delle osservazioni che l'Amministrazione della pubblica sicurezza ha ritenuto di accogliere all'esito della fase di consultazione.

Il testo, che sembrerebbe essere definitivo, richiama la cornice normativa di riferimento in materia di individuazione delle aree riservate, operative o che presentino analoghe esigenze nell'ambito del Ministero dell'Interno; di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per la quale al personale delle forze di polizia e del corpo nazionale dei [vigili del fuoco](#) si applica la disciplina dettata dai rispettivi ordinamenti ed infine richiama il principio di immediatezza e urgenza della prestazione nonché della gestione di scenari incidentali non prevedibili e dalla conseguenze non valutabili, per le quali il personale necessita di specifica preparazione tecnico professionale, di formazione e addestramento costante, di visite preventive e periodiche di controllo sanitario.

Come facilmente si evince, il campo di applicazione è fortemente condizionato dal **dovere di tutela delle esigenze di riservatezza e di protezione dei dati** attinenti alle attività espletate e di intervento, anche in caso di personale esposizione al pericolo, da parte del personale appartenente alla [Polizia di Stato](#).

Il campo di applicazione, in particolare, disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del d.lgs. 81/2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate, per finalità istituzionali, alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, relativamente al personale ivi in servizio, agli immobili e alle aree di pertinenza.

Dette esigenze sono definite in relazione a principi e finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In forza del più volte richiamato **principio di riservatezza delle informazioni**, il datore di lavoro istituisce ed organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione; l'attività di vigilanza è svolta da apposito ufficio, istituito presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza; le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli e dei requisiti di legge; i ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da una commissione interna composta da tre membri; nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attività appaltatrici, sono indicati omettendo le informazioni di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione; (...).

Il tenore della norma non lascia dubbi sulla prevalenza, in ogni aspetto procedurale, del principio di riservatezza, rinforzato dalla scelta di gestire in termini endogeni ogni tipo di sorveglianza, verifica, segnalazione e comunicazione relativa a infortuni e malattie professionali eventualmente occorse al personale della polizia di Stato, fatta salva la trasmissione in forma aggregata ed anonima all'Inail dei dati di cui all'art.8, comma 4, d.lgs. 81/08.

L'auspicio è che tutto questo non comprima più del dovuto il sacrosanto diritto alla tutela della salute del personale dipendente, come purtroppo accaduto in passato a molti militari ammalatisi di cancro per l'inconsapevole esposizione ad uranio impoverito, amianto e ad altri agenti chimici e batteriologici.

Paolo Varesi

Esperto in discipline giuridico prevenzionali

Membro Commissione consultiva permanente salute e sicurezza sul lavoro



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it